

## PROTOCOLLO D'AZIONE per i BES (Bisogni Educativi Speciali)

### 1) BES <sup>1</sup>

Secondo le ultime direttive ministeriali "l'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni:

- svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici;
- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

La succitata area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei **Bisogni Educativi Speciali** e vi sono comprese tre grandi sotto-categorie:

- quella della **disabilità**,
- quella dei **disturbi evolutivi specifici**,
- quella dello **svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale**".

### 2) RICONOSCERE UN BES

La scuola non ha competenze cliniche e non è tenuta a fare diagnosi; tuttavia, essa è **spesso in grado di riconoscere in un/una allievo/a un problema** di apprendimento o altri tipi di disagio, proprio per la sua peculiare attitudine a cogliere aspetti non solo cognitivi, ma anche emotivi e psicologici dei ragazzi.

Per orientare ciascun docente nel vasto mondo dei BES, viene fornita una **mappa** riassuntiva che mette in evidenza le classificazioni indicate dalla *Direttiva* sopracitata e che può rappresentare un primo aiuto per gli insegnanti che notano un problema o che raccolgono una segnalazione di disagio relativa a qualche studente.

### 3) MAPPA GENERALE DEI BES

La mappa generale dei BES è divisa nelle tre grandi categorie indicate dalla *Direttiva*:

- la **prima categoria** (disabilità) è tutelata dalla **L. 104/92**;
- la **seconda categoria** (disturbi evolutivi specifici), per quanto riguarda i **DSA**, sottostà alle tutele della **L. 170/10**, e per il resto comprende disturbi clinicamente diagnosticabili;
- la **terza categoria** (svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale) è quella che presenta i più ampi margini di definizione e che dunque conferisce agli insegnanti la maggiore discrezionalità di valutazione, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ciò comporta.

Si è tentato di specificare alcuni ambiti di questa terza area, dando alcune interpretazioni "a buon senso" dei concetti di **svantaggio socio-economico**, di **svantaggio linguistico** e di **svantaggio culturale**.

Alcuni di essi sono:

- alunni di cittadinanza non italiana, recentemente immigrati o immigrati dopo i 13 anni e/o di ceppo linguistico non latino;
- alunni che, indipendentemente dal ceppo linguistico, presentano difficoltà di integrazione culturale e/o sociale;
- alunni pesantemente svantaggiati dal punto di vista logistico-organizzativo;
- alunni con disagi famigliari e/o economici;

- alunni con temporanei disagi fisici e/o psicologici, non rientranti nelle tutele delle LL 104/92 e 170/10 e non certificabili come disturbi evolutivi specifici.

#### 4) RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA NELLA GESTIONE DI UN BES

Secondo le più recenti direttive ministeriali, la scuola è tenuta a prendere in carico tutti gli studenti con bisogni educativi speciali.

Nel caso di **disabilità** e **DSA**, si fa riferimento rispettivamente alle leggi 104/92 e 170/10 e alle relative tutele, divenute ormai prassi in tutte le scuole.

Nei rimanenti casi, la presa in carico da parte della scuola può essere più o meno formalizzata, a seconda delle situazioni: nel trattare il singolo caso **il singolo Cdc possiede ampia discrezionalità**.

Diversa, invece, appare la prospettiva della **"presa in carico"** se si considera **la scuola nel suo complesso**, come ambiente più o meno predisposto all'**inclusività**: secondo la filosofia che sottostà all'ICF (*Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute*, 2001), infatti, lo "svantaggio" non dipende unicamente dalle condizioni intrinseche dell'individuo, ma anche dall'ambiente - più o meno facilitante - in cui il soggetto si trova ad operare. Pertanto, ogni singola Istituzione scolastica è responsabile nella predisposizione di un **ambiente favorevole** all'inclusione dei soggetti più svantaggiati, a partire dalla sua struttura architettonica, fino agli aspetti organizzativi macro e microscopici.

A tale scopo, la *Direttiva* sopracitata prevede per ogni scuola l'elaborazione annuale di un **PAI (Piano Annuale per l'Inclusività)** da inserire nel POF dell'istituto.

#### 5) SEGNALARE UN BES

Uno studente con bisogni educativi speciali può venire individuato e segnalato:

- dalla **famiglia**, che informa la scuola di un problema;
- dalla **scuola**, che nota e segnala particolari difficoltà e bisogni;
- dai **servizi**, soprattutto nei casi in cui non ci sia una presa in carico della famiglia;
- tramite lo/la **studente** stesso, che confida una difficoltà o un disagio.

#### 6) LA SCUOLA

La scuola non fa diagnosi ma **prende atto del caso problematico**, anche in assenza di altre segnalazioni, e **provvede alla presa in carico**.

#### 7) SEGNALAZIONE

Il caso problematico può essere segnalato:

- dal **dirigente**;
- dal **coordinatore**;
- da un **docente**;
- dalla **segreteria**;
- dai **collaboratori**.

#### 8) PROCEDURA

La persona che acquisisce le informazioni sul caso le comunica:

- al **coordinatore**;
- in assenza del coordinatore, al **Dirigente** o al **referente per i BES**, soprattutto se il caso è di particolare criticità.

Il coordinatore, eventualmente insieme al **Dirigente** e al **referente per i BES**, valuta la situazione e, secondo necessità, si attiva per affrontare la situazione.

Il coordinatore può, a seconda della situazione:

- informare subito i **colleghi** tramite **lettera riservata** (casi urgenti e di particolare criticità);
- informare il **dirigente** e/o il **referente BES**, se non già allertati;
- contattare la **famiglia** per maggiori approfondimenti;

- contattare i **servizi**, se competenti nel valutare ed affrontare la situazione;
- convocare, eventualmente, un **Cdc straordinario** per discutere il problema, coinvolgendo, se è il caso, la famiglia e/o i servizi;
- **raccogliere dati e documenti** utili alla valutazione del caso. A tal fine, può servirsi della "Scheda rilevazione", proposta dal CTI (Centro Territoriale per l'Inclusione) e reperibile presso il referente BES, o in segreteria.

## 9) RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Se non si tratta di *disabilità* (tutelata dalla L. 104/92) o di *DSA* (tutelati dalla L. 170/10), è il Cdc che ha il compito di prendere in carico il caso problematico e di **mettere in atto tutte le misure necessarie per tutelare la persona in difficoltà**, valutando se sia il caso di formalizzare le proprie azioni di tutela in uno specifico documento (PDP - *Piano Didattico Personalizzato*), oppure no.

La scelta se formalizzare un PDP oppure se procedere secondo altri criteri, pertiene esclusivamente al Cdc, che pondera la singola situazione e valuta le opzioni a disposizione.

In particolare, occorre valutare il rapporto costi/benefici di un documento formalizzato (PDP), che di fatto rende visibile la personalizzazione del percorso didattico per un determinato alunno: solo il Cdc può decidere se percorrere questa strada oppure no.

Qualora il Cdc ritenga opportuno stilare un PDP per un determinato alunno, può ispirarsi alla struttura del PDP per i DSA, predisponendo misure dispensative e compensative adatte al caso in esame (si veda il modello di PDP proposto dal CTI).

Rispetto ai DSA, non si tratta solo di applicare misure compensative e dispensative in relazione alle difficoltà del singolo, ma occorre ripensare la propria didattica in senso inclusivo.

Se il PDP per i DSA, cioè, sono sostanzialmente ancora strumenti di didattica speciale, ossia piani didattici costruiti sulla persona, il PDP per un BES deve essere sostanzialmente uno strumento di didattica inclusiva, che metta in essere azioni didattiche alternative a quelle tradizionali, "inclusive" nel senso più globale del termine <sup>(a)</sup>.

Il Cdc è in ogni caso sovrano nello stabilire le strategie didattiche e le modalità e i criteri di valutazione da formalizzare del PDP.

Se il Cdc, esaminato attentamente il caso, non ritiene opportuno stilare un PDP, è tenuto ugualmente alla presa in carico del problema.

In nessun caso il Cdc può ignorare la segnalazione pervenuta, affermando, ad esempio, che non esistono documenti scritti a suffragare l'oggettività del disagio: se la criticità segnalata è riconosciuta dai più, va senz'altro affrontata, con le risorse a disposizione a scuola o sul territorio.

In assenza di un PDP, farà fede il verbale del Cdc, nel quale verranno annotate le azioni che i docenti avranno deciso di mettere in atto per quel/quella particolare studente: quanto verbalizzato sarà da considerarsi vincolante per ogni singolo docente.

---

<sup>(a)</sup> cfr. Direttiva BES del 27/12/12, p. 4

Se, ad esempio, ad un alunno dislessico si potrà fornire materiale aggiuntivo o alternativo a quello della classe, somministrare verifiche diversamente strutturate, dispensarlo dal leggere a voce alta, concedere più tempo, ecc, per un/a alunno/a con BES si potrà impostare la lezione e la valutazione in modo diverso per l'intera classe, tenendo conto che vi è presente lui/lei; del resto, la classe non potrà che avvantaggiarsi di una didattica facilitata e agli alunni più competenti si potrà comunque chiedere di più, mediante approfondimenti e richieste aggiuntive.

## 10) CASI PARTICOLARI

Un caso particolare può presentarsi di fronte ad un **sospetto DSA**, per il quale si attenda una certificazione ufficiale: la circolare ministeriale n. 8 del 6/3/2013 raccomanda, nelle more del rilascio delle certificazioni, di **attuare in via preventiva le tutele previste dalla L. 170/2010**.

Altro caso a parte è dato dagli alunni con **sospetta disabilità**, non precedentemente certificata: la scuola è tenuta a prendere tempestivamente contatti con la famiglia e a richiedere un'indagine specifica che possa eventualmente dar luogo ad una **certificazione**, al fine di tutelare lo/a studente ai sensi della **legge 104/92** (sostegno, mediazione linguistica, assistente polivalente, ecc).

## 11) CONDIZIONI CHE RENDONO OPPORTUNO FORMALIZZARE UN PDP

Può essere opportuno formalizzare un PDP quando si presentino (tutte o in parte) le seguenti condizioni:

- si è in presenza di **allievi potenzialmente capaci di raggiungere obiettivi equipollenti** a quelli della classe, sebbene presentino delle difficoltà specifiche nell'apprendere;
- si è in presenza di un problema con caratteristiche di **cronicità e/o recidività**, tali da non far prevedere una sua rapida risoluzione;
- **si presenta un problema complesso**, non solo per gli aspetti psico-fisici e/o linguistico-cognitivi, ma anche per le sue componenti socio-culturali e/o socio-economiche, e necessita quindi di essere inquadrato con ordine, in un documento strutturato;
- si ha la **necessità di orientare gli interventi degli adulti verso i bisogni di apprendimento degli allievi**, in quanto tali interventi stentano ad attivarsi spontaneamente;
- vi è la necessità e la **possibilità di operare in stretta sinergia con la famiglia e/o i servizi**, per cui è importante che la formalizzazione degli interventi sia chiaramente strutturata e condivisa;
- sono presenti le **disponibilità di strumenti e risorse** per intervenire;
- sono pensati **interventi fattibili e valutabili**, potenzialmente apportatori di risultati positivi;
- si riscontra una **partecipazione positiva dell'allievo**, che vive il PDP come una reale opportunità di crescita per lui e come uno strumento capace di individuare e rinforzare i suoi punti di forza;
- **l'allievo frequenta l'ultimo anno**, per cui è opportuno tutelarlo in vista degli Esami di Stato (in tal caso il PDP potrà anche essere allegato, se lo si ritiene opportuno, al *Documento del 15 maggio* o, in ogni caso, segnalato alla Commissione d'esame);
- appare opportuno **documentare un percorso di ri-orientamento**.

## 12) CONDIZIONI CHE NON RENDONO OPPORTUNO FORMALIZZARE UN PDP

Può non essere opportuno elaborare un PDP quando:

- il problema non sia tanto serio da prevedere un intervento didattico personalizzato ma solo alcuni **semplici accorgimenti educativo-didattici**, ovvero il **Consiglio di Classe stia già promuovendo azioni inclusive**, che stanno producendo risultati positivi, senza aver avuto il bisogno di formalizzarle;
- il problema sia di **carattere transitorio** e non preveda quindi azioni di tutela prolungate;
- la formalizzazione di un documento ufficiale sia vissuta come **stigma** dall'allievo/a e/o dalla sua famiglia;
- **la famiglia, per varie ragioni, si mostri contraria o poco collaborativa** ad attuare fattivamente il PDP;
- **non siano presenti informazioni sufficienti** per elaborare un piano e/o sia **esclusa qualsiasi possibilità di interloquire** e avere ulteriori specifiche da chi ha rilasciato la relazione clinica.

## 13) POSSIBILI RISORSE IN FAVORE DEI BES, OLTRE AL PDP

Il Cdc può, naturalmente, avvalersi, per la presa in carico dei BES, di tutte le risorse a disposizione della scuola e sul territorio: **sportello didattico, servizio ascolto, sportello linguistico** per studenti di cittadinanza non italiana, **riorientamento scolastico** o di indirizzo, **centri di ascolto** e servizi territoriali vari.


**14) AZIONI CHE PUÒ SVOLGERE LA SCUOLA IN PRESENZA DI ALLIEVI CHE NON RAGGIUNGONO GLI OBIETTIVI EQUIPOLLENTI A QUELLI DELLA CLASSE**

- Tentare di far risegnalarre dalla famiglia ai servizi l'allievo;
- riorientare gli allievi verso altre scuole in cui potrebbero raggiungere gli obiettivi equipollenti;
- rilasciare un attestato di frequenza con una certificazione dei crediti formativi.

**15) FIGURE DI RIFERIMENTO NELLA SCUOLA**

Le figure a cui far riferimento nel prendere in carico un BES sono, primariamente, il referente per i BES (Gruppo di lavoro per l'inclusione) o dei BES; in mancanza, il referente dell'Area sostegno, il Dirigente, o l'incaricato della segreteria.

## 16) MAPPA D'AZIONE



<sup>1</sup> Legge 170/2010

D.M. 5669 del 12 luglio 2011 - Linee guida

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative"

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 del 6 marzo 2013